



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. 393

All. 2

li 09.06.03

Prof. Nicolò Amato
Viale Mazzini, 88
ROMA

Caro Professore,

l'art. 44 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, prevede, fra l'altro, che entro il mese di gennaio di ciascun anno debba essere redatto un rapporto informativo sul servizio espletato dagli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si deve concludere con la formulazione di un giudizio complessivo.

Il 4° comma dell'art. 45 del medesimo D.Lgs., invece, prevede la possibilità per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria di ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, avverso ai giudizi complessivi che li riguardano.

I tempi in cui si deve concludere il procedimento amministrativo in esame sono dettati, peraltro, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540, come modificato ed integrato dal D.M. 7 febbraio 1997, n. 488.

Tuttavia nessun termine temporale fra quelli fissati dalla citata normativa, ancorché di carattere ordinatorio, viene rispettato dall'Amministrazione penitenziaria.

I rapporti informativi e i giudizi complessivi vengono compilati con ritardo anche di diversi mesi rispetto al termine previsto e, soprattutto, l'esito dei ricorsi viene comunicato agli interessati a, volte, anche a distanza di alcuni anni.

Quest'ultimo aspetto, soprattutto, provoca gravi effetti indotti di trascinarsi che vanificano la ratio dell'istituto stesso del ricorso.

Quand'anche le istanze di riesame vengono accolte, difatti, la circostanza che l'esito venga comunicato dopo diversi anni, fa sì che il giudizio complessivo ritenuto in parte o integralmente illegittimo dalla competente commissione di riesame abbia comunque effetto sulla formulazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo degli anni successivi (il rapporto informativo è strutturato in maniera tale che l'organo competente ad esprimerlo è tenuto a motivare esclusivamente le eventuali variazioni rispetto all'anno precedente) ed anche sugli scrutini relativi agli avanzamenti o all'attribuzione dell'assegno funzionale pensionabile.

In ragione di quanto sopra si richiede Suo un qualificato parere in ordine alla possibilità di intervento, anche in forma soggettiva, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria al fine di porre efficace rimedio a quanto accennato.

Per una migliore valutazione della materia, allego copia della mia nota n. 538 del 16 maggio 2002, mai riscontrata dal destinatario, e copia di un modello attraverso il quale vengono espressi i rapporti informativi ed i giudizi complessivi del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Nell'attesa del gradito parere, cordiali saluti,

Il Segretario Generale
Massimo Tesi

SERVIZIO CUI E' ADDETTO E NATURA SPECIFICA DELLE ATTRIBUZIONI

(se in posizione speciale, indicare l'Amministrazione o l'Ente presso cui l'appartenente al Corpo presta servizio)

Addetto Segreteria AA.GG.

ELEMENTI DI GIUDIZIO VALUTATI NUMERICAMENTE		Coefficiente attribuito	
A) COMPETENZA PROFESSIONALE	1) Conoscenze professionali	3	2 1
	2) Capacità realizzative	3	2 1
B) CAPACITA' DI RISOLUZIONE	3) Capacità di giudizio	3	2 1
	4) Capacità d'intervento	3	2 1
C) CAPACITA' ORGANIZZATIVA	5) Capacità di coordinamento operativo	3	2 1
	6) Capacità di utilizzazione del personale	3	2 1
D) QUALITA' ATTIVITA' SVOLTA	7) Rendimento complessivo	3	2 1
	8) Attitudine a svolgere funzioni superiori	3	2 1
E) ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO	9) Qualità morali e di carattere	3	2 1
	10) Qualità culturali ed espressive	3	2 1

NOTE SU EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AL RAPPORTO INFORMATIVO PRECEDENTE

- A) _____
- B) _____
- C) _____
- D) _____
- E) _____

ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO

- 1) Lavori originali elaborati per il servizio e pubblicazioni scientifiche edite e presentate nel corso dell'anno _____
- 2) Incarichi svolti nel corso dell'anno _____
- 3) Corsi professionali superati nel corso dell'anno _____

addì 10 MAG. 2001

GIUDIZIO COMPLESSIVO		LEGENDA GIUDIZI	
Totale coefficienti parziali	<u>30</u>	punteggio superiore a 27 punti	OTTIMO
Eventuale variazione valutazioni	<u>1</u>	punteggio da 24 a 26 punti	DISTINTO
Totale	<u>30</u>	punteggio da 20 a 23 punti	BUONO
Eventuale variazione (nel limite +2)	<u>2 (3)</u>	punteggio da 13 a 19 punti	MEDIOCRE
Totale complessivo	<u>32</u>	punteggio inferiore a 13 punti	INSUFFICIENTE

(da riportare nell'altra facciata per la lettura onica)

Motivazione: **Ha sensibilmente elevato il proprio rendimento, dimostrando spiccate capacità professionali. Notevole l'impegno profuso nell'espletamento dei compiti affidatigli, Ha manifestato una raguardevole attitudine a svolgere funzioni superiori. Corretto, leale e riservato, ha ampiamente collaborato con la Direzione. Gode stima e fiducia. Per i meriti acquisiti, si attribuisce il giudizio di OTTIMO, con il punteggio di 30+2.**

V.G. VALENTIA addì 11 MAG. 2001



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblici Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 538

16.05.2002

All.

Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amm.ne Penitenziaria

Oggetto: Rapporti informativi e Giudizi complessivi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Pervengono dalle nostre Strutture territoriali numerosissime segnalazioni e lamentele correlate alla difforme applicazione che si registra nei vari Servizi ed Istituti penitenziari degli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e della restante normativa ad essi connessa, nella compilazione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, viene evidenziato come l'Amministrazione da Lei diretta, lungi dal trasferire alla periferia ancora ostaggio delle proprie visioni circoscritte ed ancestrali l'emancipazione che pure l'ha complessivamente investita negli ultimi due lustri, frequentemente utilizza l'abbassamento del rapporto informativo e del giudizio complessivo quasi come uno strumento di ritorsione nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che - suo malgrado - nell'anno di riferimento si è ammalato e per tale motivo si è assentato del servizio.

Altre anomalie si riscontrano nella valutazione del personale del Corpo che presta servizio, a seguito di provvedimenti di assegnazione temporanea o di missione, in sedi diverse da quella da cui è amministrato. Molte volte, difatti, quest'ultimo viene valutato dalle Autorità competenti prescindendo nella maniera più assoluta dalle informazioni fornite dalle Direzioni ove presta realmente servizio.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso di un Agente del Corpo di polizia penitenziaria amministrato dalla Direzione della Casa Circondariale di San Remo e che nell'anno 2001 ha prestato servizio per circa sei mesi presso la Casa Penale di Napoli "Secondigliano" e per l'altra metà dell'anno presso il Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, Autoparco e Vigilanza di Roma. Benché il Comandante del Reparto ed il Direttore della C.P. di Napoli "Secondigliano" come il responsabile del Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, Autoparco e Vigilanza di Roma abbiano espresso una valutazione numerica dei vari elementi di giudizio pari, complessivamente, a 30, il Comandante del Reparto ed il Direttore della C.C. di San Remo hanno attribuito all'Agente in questione, rispettivamente, il rapporto informativo di 20 ed il giudizio complessivo di buono.

Inoltre, ci risulta che fin troppo spesso i termini temporali di cui all'art. 44 del D.Lgs. 443/92 - anche al di là di ogni disquisizione tecnico-giuridica in relazione alla loro presunta natura ordinatoria - non vengono assolutamente rispettati, tanto che alla data odierna in molte sedi i rapporti informativi ed i giudizi complessivi non risultano essere ancora stati espressi.

Per di più continuano a registrarsi tempi lunghissimi ed al di fuori di quelli previsti dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540, come modificato ed integrato dal D.M. 7 febbraio 1997, n. 488, nella valutazione e decisione dei ricorsi proposti alla Commissione di cui all'art. 50 del citato D.Lgs. 443/92 che, oltre a svilire e quasi vanificare l'istituto del riesame, ingenerano ovvi effetti di indebito trascinarsi e ripercussione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi eventualmente illegittimi sulla valutazione degli anni successivi e sugli scrutini relativi agli avanzamenti.

Per quanto rappresentato, si richiede alla S.V. un immediato ed autorevole intervento che determini l'emaneazione di direttive, chiare e vincolanti, idonee a risolvere la problematica complessiva.

Nell'attesa di un cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei